

Art. 14- Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

L'Assemblea dei Soci;

L'Organo di Amministrazione;

L'Organo di Controllo, che sarà istituito solo se previsto ai sensi dell'Art. 30 del D.Lgs. 117/2017;

Il Revisore Legale dei Conti, che sarà nominato solo nel caso sia previsto come obbligatorio ai sensi dell'Art. 31 del D.Lgs. 117/2017.

(Nota: Presidente, Vicepresidente e Segretario sono cariche sociali i cui poteri sono definiti negli articoli successivi).

Art. 15 – Convocazione e partecipazione all'Assemblea

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo) mediante avviso scritto inviato ai soci almeno quindici (15) giorni prima della data fissata, a mezzo posta, posta elettronica o altri strumenti telematici all'indirizzo comunicato dal socio. L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di svolgimento, nonché l'indicazione della seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno della prima.

L'avviso di convocazione è pubblicato anche presso la sede dell'Associazione e, se disponibile, sul sito web ufficiale.

15.1 Modalità di svolgimento



L'Assemblea può svolgersi: in presenza, presso la sede o altro luogo indicato nella convocazione; a distanza, mediante l'utilizzo di strumenti telematici che consentano l'identificazione certa dei partecipanti, la loro effettiva partecipazione e la possibilità di intervenire e votare in tempo reale; in modalità mista, con presenza contemporanea di soci in sede e collegati da remoto. In caso di svolgimento a distanza o in modalità mista, l'avviso di convocazione deve indicare le modalità tecniche di collegamento.

I soci collegati a distanza si considerano presenti a tutti gli effetti ai fini della validità dell'Assemblea e delle deliberazioni adottate.

15.2 Garanzie di regolarità

In tutte le modalità di svolgimento devono essere garantiti:

il principio di partecipazione democratica e paritaria dei soci;

la certezza dell'identificazione dei partecipanti;

la corretta verbalizzazione delle discussioni e delle votazioni;

la conservazione del verbale in forma scritta o digitale, nel rispetto della normativa vigente.

15.3 Diritto di voto e deleghe

Hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni e in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ogni socio ha diritto ad un solo voto. È ammessa la delega di voto ad altro socio, purché redatta per iscritto. Ogni socio può rappresentare al massimo un altro socio mediante delega scritta. Le

deleghe devono essere consegnate al Presidente dell'Assemblea e conservate agli atti.

Art. 16. Convocazione straordinaria

L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo (1/3) dei soci aventi diritto al voto, oppure su richiesta dell'Organo di Controllo, se istituito.

Art. 17 - Sono compiti dell'Assemblea:

a) deliberare sugli indirizzi generali dell'Associazione; b) nominare i componenti dell'Organo di Amministrazione; c) approvare il bilancio annuale consuntivo e preventivo; d) proporre nuove progettazioni di attività sociali; e) deliberare su ogni argomento sottoposto dall'Organo di Amministrazione; f) modificare lo statuto sociale e i regolamenti; g) deliberare in ordine allo scioglimento, trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione. h) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi di legge, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti. Le assemblee non aventi ad oggetto le superiori lettere f) g) dell'art. 15 sono valide qualsiasi sia il numero dei partecipanti. I soci possono deliberare con la maggioranza dei presenti.

Art. 18 Assemblee straordinarie

Le assemblee aventi ad oggetto le modifiche dello statuto nonché lo scioglimento anticipato dell'associazione: In prima convocazione sono valide con la



presenza della maggioranza dei soci aventi diritto di voto e deliberano con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti;

In seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti e deliberano con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti. Di ogni assemblea verrà redatto apposito verbale.

Art.19- L'Organo di amministrazione

è investito di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con riferimento alle indicazioni programmatiche generali dell'assemblea. L'Organo di amministrazione è nominato dall'assemblea dei soci. Esso permane in carica

tre anni e i componenti dell'Organo di amministrazione, possono variare da un minimo di 7 (sette) a un massimo di 9 (nove) membri, sono rieleggibili. In

caso di cessazione, per qualsiasi causa (dimissioni, decesso, decadenza) di uno o più membri dell'Organo di Amministrazione, questo provvede a sostituire i membri mancanti tramite cooptazione, purché la maggioranza dei

componenti rimanga costituita da membri nominati dall'Assemblea. I membri

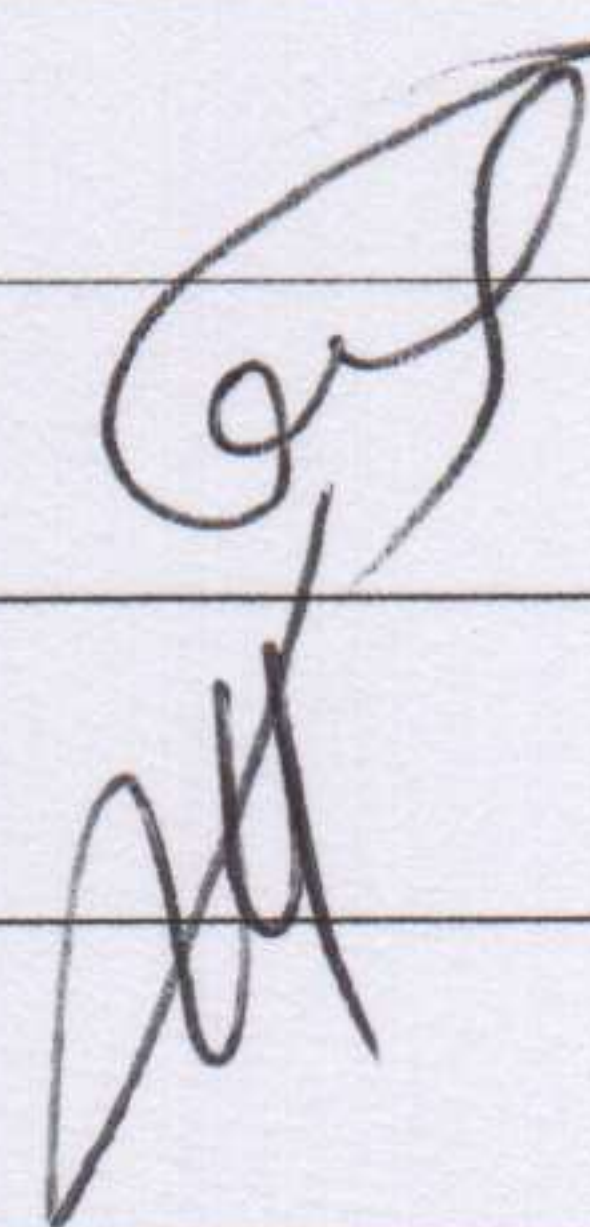
cooptati restano in carica fino alla successiva Assemblea ordinaria, la quale deve deliberare sulla loro conferma. I membri confermati dall'Assemblea

completano il mandato del membro sostituito. Se i membri cessati sono più

della metà, l'Organo di Amministrazione si considera decaduto e deve essere

convocata l'Assemblea dei soci per il rinnovo dell'intero Organo.

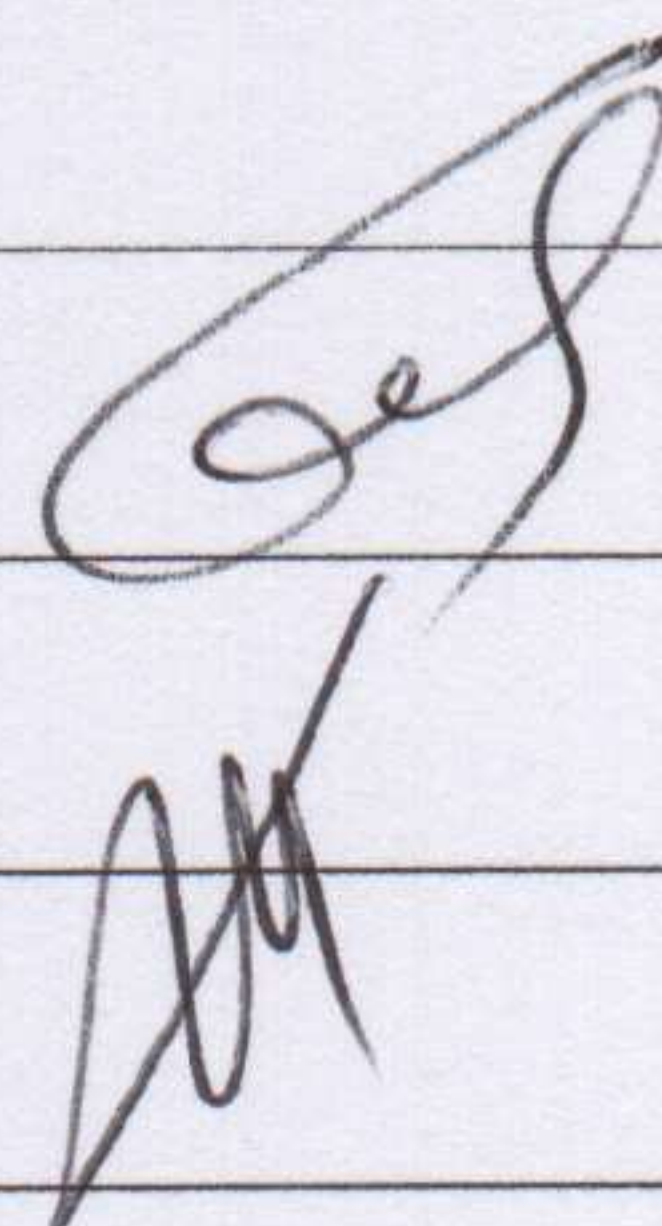
Art. 20 - Organo di Amministrazione Opera in attuazione delle volontà e degli



indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Sono compiti dell'Organo di Amministrazione, denominato anche "Consiglio Direttivo": a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea; b) progettare, attuare e verificare lo svolgimento delle attività sociali; c) elaborare il bilancio consuntivo annuale e il bilancio preventivo; d) convocare le assemblee previste dallo statuto; e) deliberare in materia di ammissione, recesso, decadenza ed esclusione dei soci; f) nominare i soci onorari; g) fissare la misura delle quote sociali e degli eventuali contributi associativi supplementari; h) deliberare su tutti gli atti di natura contrattuale, mobiliare e finanziaria compresa l'apertura di conti correnti con enti finanziari e/o istituti bancari indicando gli intestatari con potere di firma i) assumere personale dipendente o stipulare contratti d'opera con soci e terzi; i-bis) individuare e documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, ai sensi dell'Art. 6 del D.lgs. 117/2017; l) deliberare su tutti gli altri aspetti attinenti alla gestione sociale non riservati all'assemblea dalle norme di legge o dal presente statuto. I componenti dell'Organo di Amministrazione possono essere remunerati per l'attività svolta solo nel rispetto dei limiti di cui all'Art. 8, comma 3, lettera d, del D.lgs. 117/2017 (CTS).

20.1 L'Organo di Amministrazione ha l'esclusiva competenza e il dovere di deliberare in merito a: Gestione funzionale della sede : L'acquisto, l'alienazione di beni mobili e apparecchiature strumentali e tecnologiche, nonché



l'ammodernamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali.

Tutte le spese sostenute per garantire il corretto funzionamento dell'Associa-

zione e il benessere dei soci che usufruiscono dei locali sono di esclusiva per-

tinenza dell'OA, nei limiti stabiliti dal bilancio approvato dall'Assemblea.

Gestione Finanziaria e Beneficiari: L'accettazione di erogazioni liberali, dona-

zioni, lasciti e contributi destinati al perseguimento degli scopi di interesse ge-

nerale. L'OA ha, inoltre, l'esclusiva competenza di approvare i progetti e stabi-

lire i criteri trasparenti per l'identificazione dei soggetti disagiati e dei benefi-

ciari degli interventi socio-sanitari e solidaristici, garantendo la coerenza con

le finalità di utilità sociale dell'Associazione.

Art. 21 - Convocazione e Delibere

L'Organo di Amministrazione si riunisce almeno quattro (4) volte l'anno ed

inoltre, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando lo ri-

chieda un terzo (1/3) dei suoi membri. Le delibere dall'Organo di Ammini-

strazione sono valide quando sono assunte con la maggioranza assoluta dei

membri presenti.

Art. 22- Il Presidente

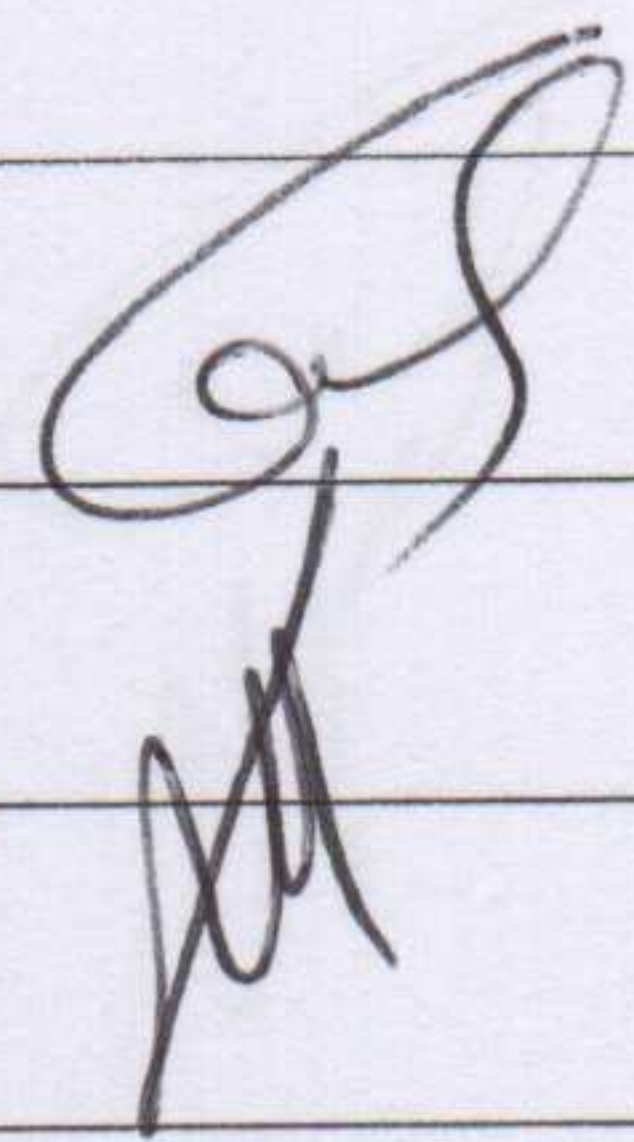
viene eletto dall'organo di amministrazione e rimane in carica tre (3) anni ed

è rinnovabile.

1. Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di

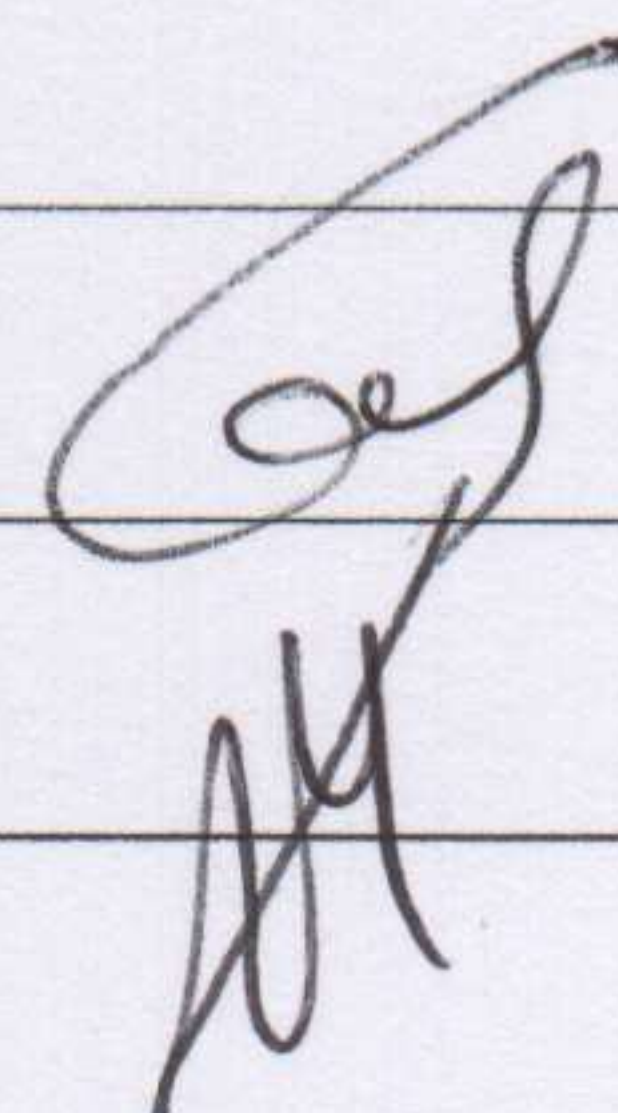
fronte a terzi ed anche in giudizio. 2. Il Presidente presiede l'Assemblea e l'Or-

gano di amministrazione, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni,



vigila sul buon andamento Amministrativo dell'Associazione, è responsabile dell'attuazione degli scopi dell'Associazione, verifica l'osservanza dell'atto costitutivo, dello statuto e dei regolamenti e ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

3. Egli è autorizzato dal l'Organo di amministrazione a inoltrare istanze per ottenere finanziamenti da parte di qualsiasi ente sia pubblico che privato, finalizzati all'esecuzione di opere contemplate negli obiettivi del presente statuto ed anche finalizzati alle necessità di natura economica derivanti dagli scopi dell'Associazione. E' autorizzato, infine, alla stipula di formali convenzioni con gli enti locali, regionali, nazionali e internazionali pubblici, privati e religiosi.



22.1 Il Vice Presidente

viene eletto fra i componenti l'Organo di amministrazione. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, egli rappresenta l'Associazione, sostituendolo in ogni sua attribuzione.

Art. 23. Il Segretario

è nominato dall'Organo di Amministrazione tra i suoi membri nella prima seduta successiva alla nomina dell'Organo stesso. Egli rimane in carica per la durata di tre (3) anni ed è rieleggibile.

Il Segretario svolge tutte le attività di segreteria e di supporto amministrativo dell'Associazione. Egli coadiuva il Presidente e l'Organo di Amministrazione nella gestione delle attività e nella preparazione degli atti necessari per il



funzionamento dell'Associazione. Redige i verbali delle riunioni dell'Organo

di Amministrazione e dell'Assemblea, curandone la custodia.

Cura e tiene aggiornati gli schedari relativi ad ogni categoria dei soci e mantiene in ordine l'archivio associativo.

Tiene un registro di protocollo su corrispondenza e comunicazioni e si occupa della tenuta del registro delle entrate e uscite.

Provvede all'invio degli avvisi di convocazione dell'Organo di Amministrazione e dell'Assemblea dei soci, su espresso mandato del Presidente.

Collabora con il Presidente per assicurare l'attuazione e la corretta esecuzione delle delibere dell'Organo di Amministrazione e delle decisioni dell'Assemblea dei soci, in funzione del corretto svolgimento delle attività associative.

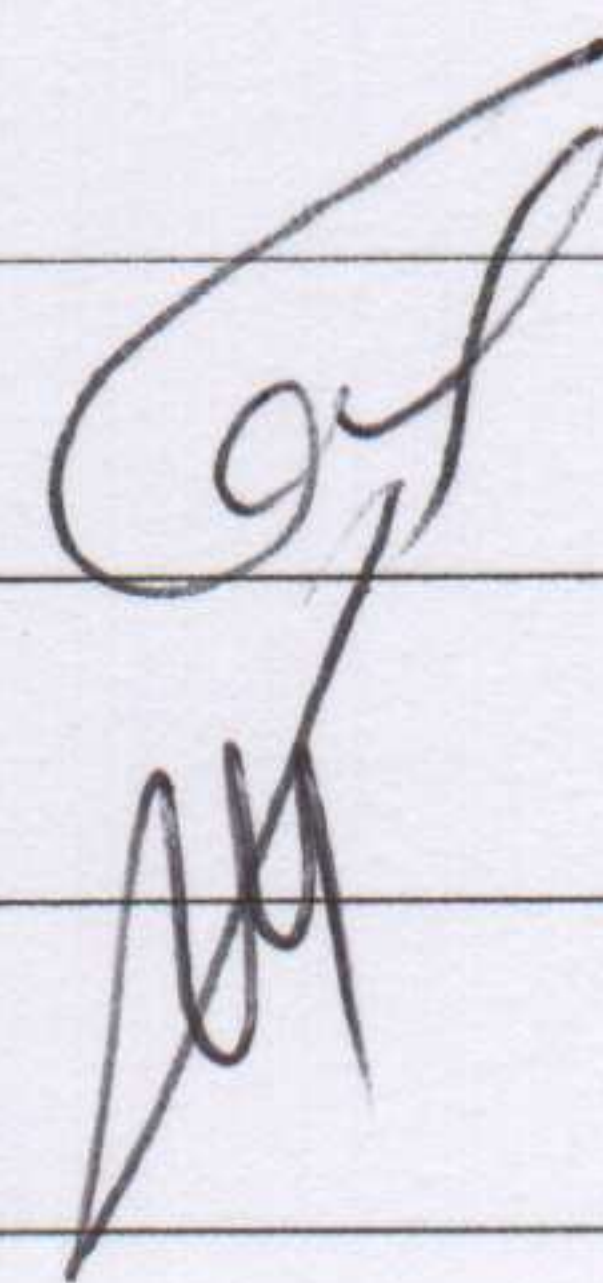
Art. 24 - Gratuità e durata delle cariche

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Ai componenti degli organi sociali, compresi gli amministratori, possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'adempimento del loro incarico e documentate, nei limiti e alle condizioni stabiliti dall'Organo di Amministrazione, in conformità con quanto previsto dal Codice del Terzo Settore.

Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

Art. 25 - L'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea dei Soci solo

quando l'Associazione raggiunga i requisiti dimensionali che ne rendono



obbligatoria l'istituzione ai sensi dell'Art. 30 del D.Lgs. 117/2017. L'Assemblea può comunque provvedere alla nomina su base volontaria.

L'Organo di Controllo sarà composto in conformità a quanto previsto dall'Art. 30 del D.Lgs. 117/2017, scelto tra persone dotate di autonomia e indipendenza.

Art. 26 - Libri Sociali

Sono libri obbligatori dell'Associazione, fatti salvi gli altri prescritti dalla legge:

Il libro delle deliberazioni e dei verbali dell'Assemblea;

Il libro delle deliberazioni e dei verbali dell'Organo di Amministrazione;

Il libro dei soci;

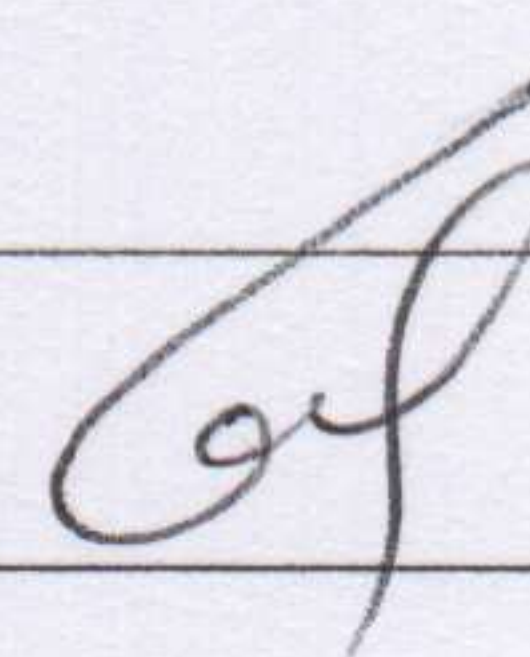
Il registro delle entrate e delle uscite;

Il libro del Registro dei Volontari.

I Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, prendere visione e ottenerne copia (anche tramite un proprio delegato), entro i termini e secondo le modalità stabilite dall'Organo di Amministrazione, che ne garantisce l'effettivo esercizio, in conformità con quanto previsto dal Codice del Terzo Settore.

Art. 27 - Composizione del Patrimonio ed Esercizio Sociale

Il patrimonio dell'Associazione è costituito: a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione; b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti; d) dai contributi ordinari; e) dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse; f) da ogni altra entrata che concorra



ad incrementare l'attivo sociale quali ad esempio: - fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore; - contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali.

27.1. I contributi ordinari sono costituiti dalla quota associativa degli Associati, stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. La quota associativa non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, è intrasmissibile e non è rivalutabile.

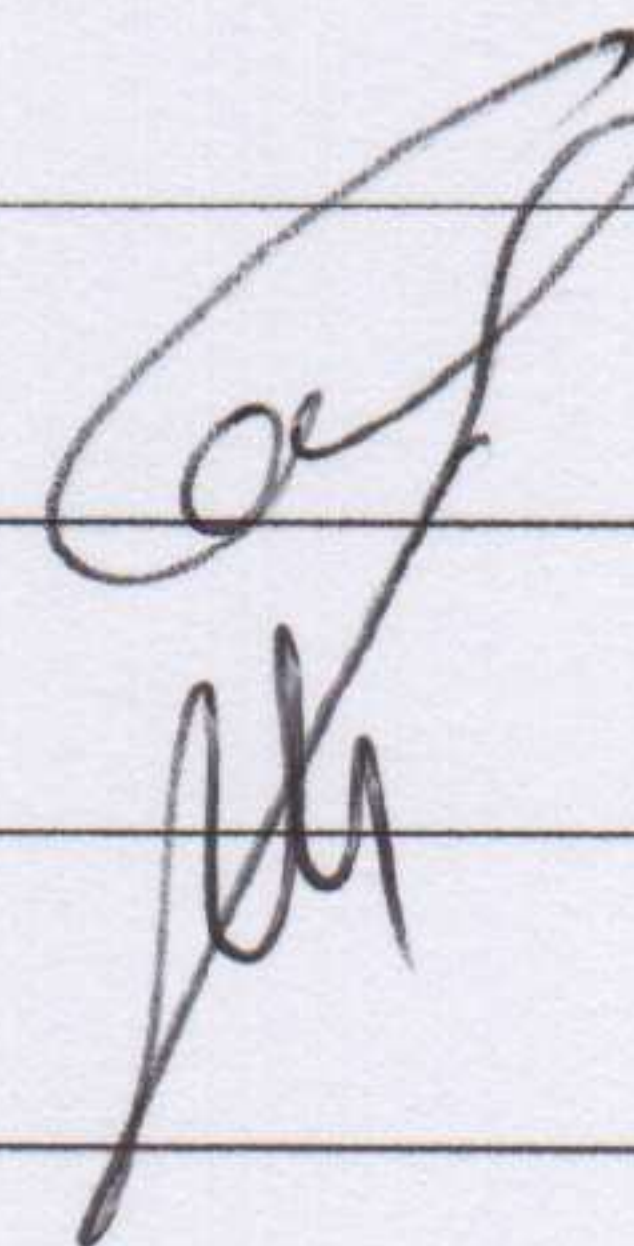
Art. 28 Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dall'Organo di Amministrazione, che delibera anche sulla utilizzazione di esse in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

28.1. I lasciti testamentari

I lasciti testamentari sono accettati dall'Organo di Amministrazione con beneficio di inventario, ai sensi degli artt. 473 e seguenti del Codice Civile, previa verifica della loro convenienza e compatibilità con le finalità istituzionali dell'Associazione. L'Organo di Amministrazione delibera in merito alla destinazione e all'utilizzo dei beni pervenuti per lascito, assicurandone l'impiego in modo coerente con gli scopi statutari, con criteri di trasparenza e tracciabilità, e nel rispetto di eventuali vincoli espressi dal testatore, purché compatibili con la natura e le finalità dell'Associazione.

ART. 29 Esercizio Sociale e Divieto di Distribuzione.

L'esercizio sociale va dal 01 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.



L'assemblea deve approvare il bilancio entro il 30 Aprile di ogni anno. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a soci, lavoratori e collaboratori, am-

ministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli eventuali avanzi di gestione, fondi e riserve saranno impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività di interesse generale e per l'incremento del patrimonio dell'Associazione. La partecipazione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota associativa. I soci, comunque, hanno la facoltà di effettuare versamenti ulteriori rispetto alla quota associativa, come sopra determinata e a tutti gli effetti di legge. I versamenti possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo della quota associativa, e sono comunque non rimborsabili sia in caso di scioglimento dell'Associazione o di sua estinzione. Nessun socio, dopo il suo recesso, esclusione o decadenza, come pure nessun erede o avente causa di un socio deceduto, potrà avanzare rivendicazioni sul patrimonio sociale o chiedere la restituzione di quanto versato.

Art. 29 - Potere di disposizione sui beni

L'Assemblea, su proposta dell'Organo di Amministrazione, delibera, con la presenza di almeno tre quarti (3/4) dei soci e a maggioranza semplice, circa

gli atti che riguardino la cessione di beni mobili e/o immobili, patrimonio dell'Associazione. Destinatari di eventuali donazioni potranno essere esclusivamente Enti del Terzo Settore (ETS) o a questi equiparati, con finalità affini a quelle dell'associazione.

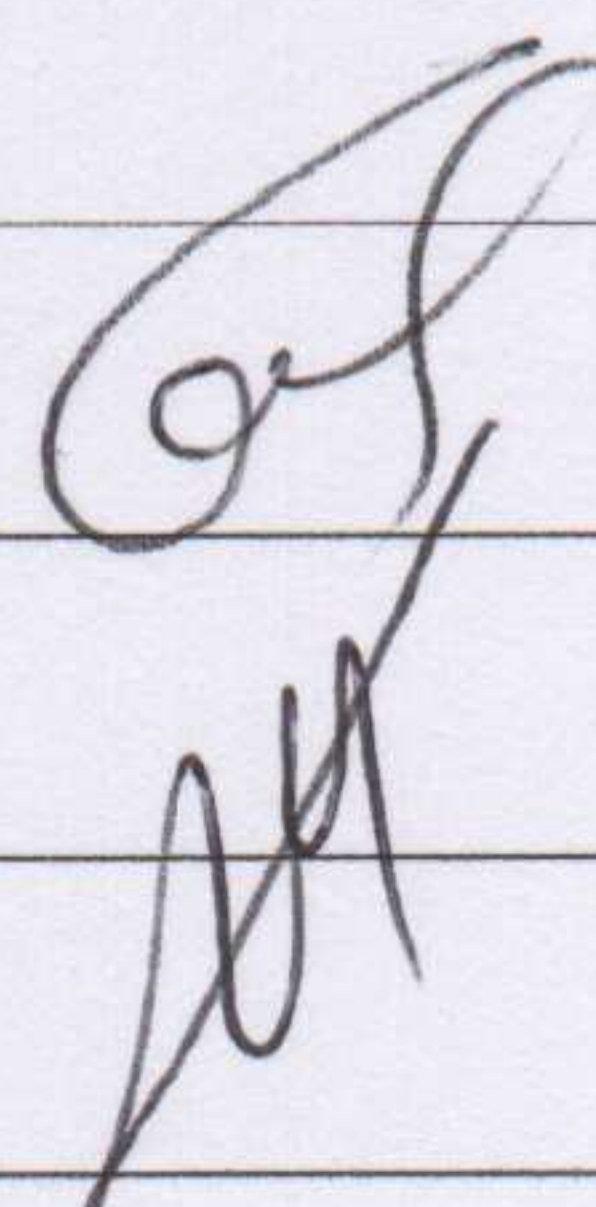
Art. 30 - Scioglimento e Devoluzione del Patrimonio

In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, per qualsiasi causa, l'Assemblea dei soci nomina uno o più liquidatori per curare le operazioni di liquidazione. Il patrimonio residuo, risultante dalla liquidazione, detratte le passività, sarà devoluto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), a enti del Terzo Settore con finalità analoghe, individuati dall'Assemblea, oppure, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. La destinazione del patrimonio avverrà previo parere dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Gli atti di devoluzione effettuati senza tale parere o in difformità da esso sono nulli ai sensi di legge.

Resta ferma ogni diversa destinazione imposta da norme di legge vigenti al momento della liquidazione. Qualora, a seguito della liquidazione, il patrimonio residuo risultasse pari a zero, l'Assemblea accerta la chiusura delle operazioni e dichiara formalmente l'estinzione dell'Associazione.

Art. 31 - Clausola Compromissoria : Risoluzione delle controversie .

Le controversie tra l'Associazione e i soci, o loro aventi causa, relative

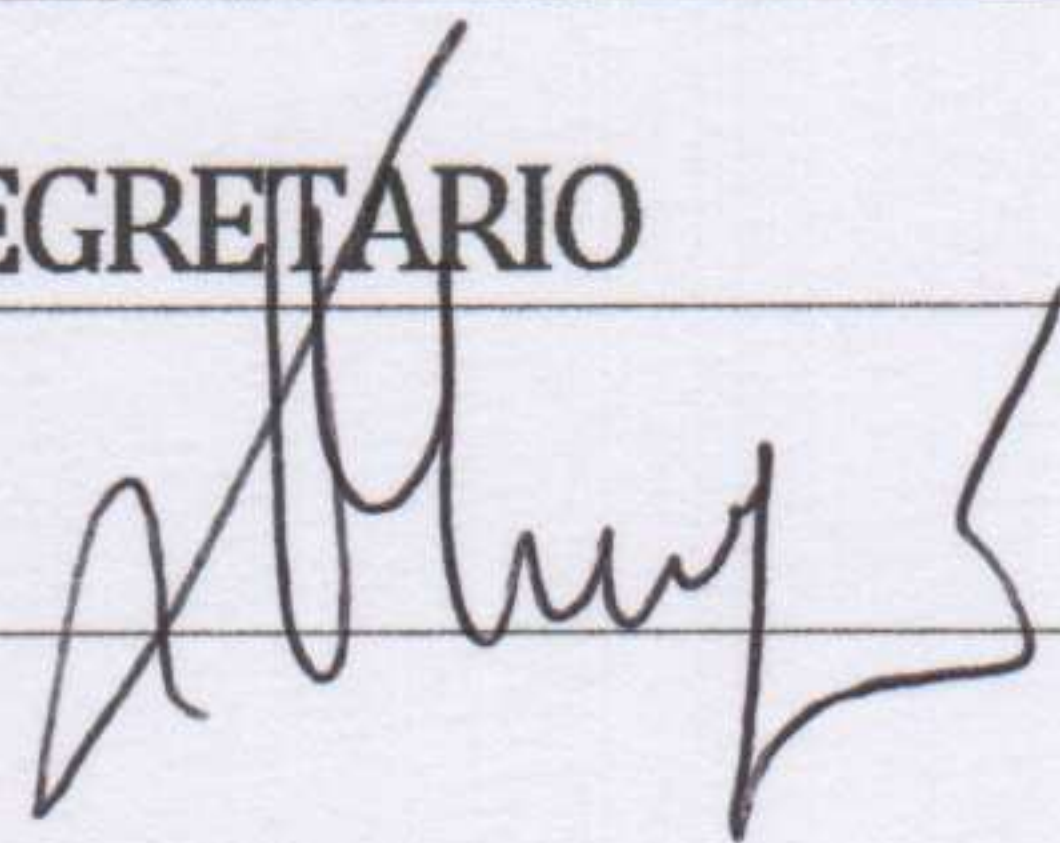


Ufficio
Verifiche
e
Liquidazioni

all'interpretazione o applicazione del presente Statuto o del rapporto associativo, possono, su scelta delle parti, essere devolute ad un arbitrato rituale, fatto salvo il diritto dell'associato di adire in ogni momento l'Autorità Giudiziaria ordinaria. Qualora si opti per l'arbitrato, la controversia sarà decisa da un Collegio Arbitrale composto da tre membri, nominati dal Presidente della Camera Arbitrale istituita presso la C.C.I.A.A. della Provincia in cui ha sede l'Associazione.

Marca da bollo: esente ai sensi dell'art. 82 comma 5 D.Lgs. 117/2017".

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

